

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 716 del 27/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DLV/2017/739 del 27/06/2017

Struttura proponente: SERVIZIO OPERAZIONI AREA OVEST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 3, LEGGE 68/99.
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE
A R.L. - SEDE LEGALE IN SAN GIULIANO MILANESE (MI) - VIA BASENTO, 19 E
UNITA' PRODUTTIVA IN PIACENZA - VIA RIVA - LOC. MONTALE, C.F./P.I. N.
12210440157.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO OPERAZIONI AREA OVEST
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 dal Direttore
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, PAOLA CICOGNANI

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 5 co. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68" che stabilisce che il servizio competente verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre la disposizione prevede che in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, il servizio competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva; percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 54;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 869/2016 che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione n. 136 del 02/1/2016 del Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro "Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'Impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L.68/99"

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

Considerato che in data 27 febbraio 2017 è pervenuta la richiesta, presentata dall'azienda GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., avente sede legale in San Giuliano Milanese – Via Basento, 19, CF 12210440157 e unità produttiva in Piacenza – Via Riva – Loc. Montale, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale per il periodo dal 01/01/2017 sino al 31/12/2018 nella misura del 40% dell'obbligo complessivo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata Legge n. 68/99;

Tenuto conto che la Società GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. svolge attività di "Intermediazione del trasporto", che le motivazioni espresse nell'istanza della stessa azienda, conservata gli atti, sono riconducibili alle particolari modalità delle lavorazioni presenti nella sede operativa provinciale e che tali motivazioni sono state verificate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza che ha riscontrato la sussistenza delle speciali condizioni di seguito indicate: il lavoro distribuito su turni che comprendono orari di lavoro in stretta correlazione con il ciclo continuo dell'azienda, con fasce di turno serali, le condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività, l'uso di videoterminali e la postura, i rischi da movimentazione manuale dei carichi, il rischio di investimento da carrelli elevatori e l'elevato livello di competenza tecnico professionale richiesta ai lavoratori rendono difficoltoso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, come risulta dalla nota prot. n. 044/7139 del 10 maggio 2017;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dall'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, si ritiene di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto.

Ricordato che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii è la Dr.ssa Patrizia Benassi, Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambito territoriale di Parma e Piacenza che nei confronti della stessa non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90".

Richiamato il D.lsg 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

Richiamate inoltre:

la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione da parte di questa Agenzia, ente di nuova istituzione, del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, fare riferimento al corrispondente Piano della Regione ER 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 89 del 30/01/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2018";

la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 "Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro" e la conseguente Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2397 del 28/12/2016 "Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Città metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, ed in particolare l'art 10;
- la determinazione del Direttore Dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 198 del 29/12/2016 recante "Incarichi dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'azienda GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., CF 12210440157 all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/99 nella misura del 40%, avendo riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente in premessa indicate;
2. di stabilire che l'esonero decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2018 e che la percentuale autorizzata al 40% sarà rapportata alle unità dovute nella quota d'obbligo con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 n. 869 del 16/05/2016, l'azienda GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., CF 1221044015 dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31/12 di ogni anno. I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell'anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
4. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000, relativa al rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio per il Collocamento mirato di Milano nel cui ambito l'azienda ha la sede legale;
5. di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Benassi, Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ambito territoriale di Parma e Piacenza e il responsabile del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Dr.ssa Paola Cicognani, legale rappresentante dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.
7. Avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni

Paola Cicognani
firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, In sostituzione del dirigente dell'Area Territoriale Ovest, in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/2001 esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/739

IN FEDE

Paola Cicognani